





# Comunità OCPA Modello di costituzione della Comunità del Territorio

KIT di riuso Fase A – le norme e gli impegni amministrativi A4. Strumenti amministrativi

Data rilascio: 30/10/2022

Versione: 1.0









# Sommario

Prem	nessa	2
1.	Norma, transizione digitale e Comunità	3
2.	Norma, Comunità e riuso	6
3.	Problematiche Amministrative previste in fase di costituzione della Comunità	8
4.	Procedure di funzionamento della Comunità	9
5.	Procedure previste per il riuso	11









#### Premessa

Il documento affronta l'ambito **Amministrativo** del processo nella Fase di <u>Costituzione</u> di una Comunità ed è il primo di tre documenti che attraversano, per il tema d'Ambito, le fasi del ciclo di vita che caratterizza una Comunità: Costituzione (A), Realizzazione (B) e Gestione (C).

Nel dettaglio il testo affronta i macro- argomenti:

Viene presentato un quadro normativo e di contesto nel quale una Comunità si dovrà muovere per predisporre il suo modello di funzionamento. I temi affrontati riguardano norme e formule organizzative previste per la P.A., nonché i percorsi amministrativi di collaborazione e di interazione, considerando lo scenario di Comunità sviluppate per dare corso al processo di innovazione e transizione digitale previsto. E' chiaro che questo profilo costitutivo di fatto sottointende la semplificazione e la trasparenza verso i cittadini, la revisione dei processi e delle prassi amministrative a favore di uno snellimento dei tempi e degli adempimenti. Il documento format riporta al suo interno una descrizione degli elementi utili a comprendere le regole entro cui si è pensato di caratterizzare una Comunità OCPA. Tra esse ha un ruolo importante quella del riuso, cui si rimanda alle linee guida OCPA, ma soprattutto alle linee guida AGID:









### 1. Norma, transizione digitale e Comunità

Innovare la Pubblica Amministrazione e guidarla verso la transizione digitale è un tema che ha appassionato il legislatore italiano in un arco di 20 anni in cui, attraverso una presa di coscienza graduale, si è costruito una approccio che negli anni ha sviluppato una serie di concetti fondamentali per l'evoluzione della macchina amministrativa, fino a consentirci oggi di parlare di Comunità e di condivisione di investimenti con uno spirito aperto all'analisi dei processi e dell'organizzazione destinata a semplificare e a migliorare il rapporto con i cittadini.

Con questo approccio è possibile articolare la trattazione in due contenitori di interesse per la Comunità:

- quello dell'innovazione come obiettivo degli investimenti di trasformazione digitale e del lavoro;
- quello dell'organizzazione delle Amministrazioni come obiettivo della semplificazione e della efficacia dell'azione di governo del territorio.

L'innovazione digitale oggi richiesta alla P.A. con atti di carattere europeo fu avviata dall'Italia con l'art.1 della L.241/1990 in cui, ribadendo il concetto che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge, dava agli Enti pubblici il compito di assicurare servizi migliori agli utenti, utilizzando quanto ottenuto dalla trasformazione digitale di allora, con ottenimento di sistemi informatici sempre più complessi ed efficienti. L'estrapolazione dei contenuti della legge mostra come da queste finalità nel 1990 si ponevano le basi per un cambio del paradigma di servizio verso i cittadini.

Nel 1993 con il DLgs 39, in aggiunta ai citati criteri di utilizzo dell'innovazione da investimento del 1990, furono fissati i principi di razionalizzazione dell'informatica della P.A. e di titolarità del software in capo alla stessa (art.2 c.3). In questo modo si svincolava la PA dal fornitore, ma allora non c'era né concetto, né disciplina del riuso. Questo ebbe un suo primo apparire solo nel 2000 con la L.340 in cui veniva introdotta la facoltà di concedere in uso gratuito ad altre P.A le applicazioni informatiche. E' questo l' ambito del concetto di Concessione in uso gratuita con possibilità di adattamento alle proprie esigenze.

Nel 2003 con la direttiva (Stanca) del 19/12/2003 all'art. 7, si ha la prima indicazione che stabilisce l'obbligo per le PA di inserire clausole a favore del riuso nel contesto di bandi di soluzioni attraverso sviluppi ad hoc per la P.A., aprendo la strada al Codice della Amministrazione Digitale (CAD) Dlgs n.82 del 7 marzo 2005, dedicato alla crescita digitale conforme a quella europea e in cui prende forma il dettato normativo nazionale del riuso delle soluzioni software tra Amministrazioni come approccio di riferimento, così come 'poi modificato ulteriormente nel Dlgs 217 del 13 dicembre 2017. Il CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni si debbano organizzare utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione per assicurare i diritti digitali dei cittadini e delle imprese(riprendendo lo spirito del 1990), e all'art. 12 ne disciplina le norme generali di uso.

Dopo l'AIPA, il CNIPA, il Dlgs 22/96/2012 istituisce AGID e con l'art.1 dell L. 208/2015 c.513 (L. di bilancio 2016) la individua come responsabile della predisposizione del Piano triennale per l'informatica della P.A., con evidenza all'attenzione alla gestione del denaro pubblico e ai processi di razionalizzazione della spesa ICT, destinati prioritariamente a investimenti in innovazione tecnologica. Inoltre, con la competenza di attuazione del CAD, la porta a ridefinire le linee guida per l'acquisizione del software da parte della Pubblica Amministrazione con il documento del 9 maggio 2019 in cui il riuso trova una collocazione importante nel rapporto tra Cedente e Riusante, finalmente strutturato e organizzato. Questo aspetto porta a una revisione









del concetto di riuso che passa da uno scambio di software sorgente e compilato tra Amministrazione a un diverso modello ribadito nell'ultimo piano triennale del 2020.

Nel piano triennale 2020 AGID vede il riuso come "la condivisione di COMPETENZE (prima) e di STRUMENTI (dopo), intorno ad una «pratica amministrativa» tra Amministrazioni che scambiano la conoscenza del bisogno e della soluzione" Questa sintesi proposta dall'Agenzia per la Coesione territoriale nel contesto dei percorsi sviluppati nel programma della Open community della Pubblica Amministrazione ha portato alla produzione delle linee guida OCPA e dei KIT di riuso di cui fa parte questo sulla Comunità.

L'insieme delle norme hanno sviluppato nel tempo un modello complessivo che può essere rappresentato oggi attraverso la considerazione che lo sviluppo economico e sociale di un Paese passa attraverso percorsi di innovazione che consentono alle Amministrazione di collaborare per efficientare, semplificare, assicurare circolarità, formare e digitalizzare. Questa collaborazione è destinata ad aprire le organizzazioni al cambiamento attraverso il contributo di ognuna, mentre il cambiamento stesso porta una modifica delle abitudini attraverso proprio lo scambio delle esperienze. Quest'ultima è conoscenza prodotta dal lavoro di di un Soggetto che ha creato una **soluzione** e l'ha provata. Nella Pubblica Amministrazione la soluzione è intesa come pratica amministrativa che nel tempo può diventate una "best practices" quando ne verifica i presupposti. La pratica Amministrativa è a tutti gli effetti l'oggetto finale cui sottendono linee guida AGID che declinano nel riuso lo scambio tra Amministrazioni di qualcosa è "Bene pubblico". Proprio il connotato di bene pubblico da il senso giuridico e normativo al rapporto tra Amministrazioni che nel loro collaborare generano consapevolezza di risultato e di spesa per l'innovazione anche digitale, ma non solo.

Dato lo scenario di sviluppo introdotto dal processo di innovazione della P.A., altrettanto interessante è quello relativo ai modelli partecipazione al governo del territorio e di collaborazione tra Amministrazioni che nel tempo è oggetto di interventi legislativi, condizionati alle norme costituzionali inerenti le competenze per materia e per territorio. In questo contesto, per quanto di interesse, la creazione di una forma "associativa di Enti" è sempre stata vista come un processo amministrativo strutturato con l'evidenza finale di un "Soggetto giuridico". Esempi sono le Comunità Montane, le Unioni di Comuni o i sistemi intercomunali, come le aree interne o le città metropolitane, derivate spesso dal modello provinciale. In questo le norme sono state sempre il filo conduttore, di esse qui non si parla ma gli istituti sono noti e ad oggi fanno riferimento a quella che si definisce Legge "del Rio", n.56/2014. Elementi di riflessione innovativi sono le reti di impresa (L.39/2009 e succ. modifiche) che possono costituire forme di riferimento più "leggere" e flessibili si collaborazione tra Soggetti. Queste ultime son state declinate dalle Amministrazioni attraverso un modello di collaborazione secondo quanto previsto dalla L.241/1990 art.15 che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. A questa norma è stata data una ulteriore specifica definizione attraverso "accordo di programma" come previsto da 34, D. Lgs. n. 267/2000, come descritto più avanti.

Esistono, pertanto, forme più leggere che non creano un Soggetto giuridico di struttura, ma un accordo di collaborazione tra Amministrazioni nel rispetto delle rispettive identità. Quest'ultima ha consentito modelli di condivisione tra Amministrazioni di natura diversa e/o di territorio diversi, che ad esempio nella legge Del Rio non si riusciva a contemplare, in quanto indicava come parametro di riferimento la territorialità.

Le formule di associazione citate non sono in antitesi con il modello di Comunità OCPA, ma al contrario sono state accettate in seno alla Comunità stessa, di sua natura amministrativa più "leggera" e, pertanto, potendo prevedere questi istituti. Sono altresi state sperimentate forme partecipative che prevedevano accordi L.241,









come strumenti giuridici di utilizzo di risorse condivise volte al comune interesse. Ma anche modelli di collaborazione tra PA, in modalità Community Network nel contesto di accordi così come previsti dall'art. 34 Dlgs 267/2000.

Proprio il carattere della Comunità consente di sperimentare e di inglobare tutte le forme associative presenti tra le P.A., senza limitarsi di contro alla sperimentazione di altre formule di interesse giuridico, integrando il concetto di Comunità con quello di riuso e sfruttando così le potenzialità di diritto di entrambi, per finalizzare le motivazioni di rapporto di collaborazione tra Amministrazione e non solo. Elemento di interesse in questo è la possibilità di affrontare l'esistenza operativa di una Comunità in cui sono previste strutture operative di servizio per i membri, Laboratorio, Hub di conoscenza, Unità o strutture di servizi in cui sviluppare anche forme si rapporto pubblico-privato. E questo, infatti, l'ambito in cui la normativa degli appalti lascia le Amministrazioni in condizioni di poter esercitare i diritti di deroga allo stesso, nel nome dell'interesse generale e della predisposizione di un bene comune di carattere pubblico a salvaguardia stessa degli investimenti già effettuati, come previsto dall'art. 5 comma del D.lgs. 50/2016. In questo è necessario arrivare a rappresentare un modello di eccellenza di riuso che abbia tutte le caratteristiche di soluzione aperta, pubblica, documentata e disponibile. Quanto qui descritto in fondo trova sponda nell'ambito dei provvedimenti formali o informali di un Piano di Rafforzamento Amministrativo in linea con il Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale" per il periodo 2014-2020. A riguardo infatti il PON Governance, adottato dall'Italia con Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015, dedica, nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 11 (Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente), l'Asse 3 al rafforzamento della governance multi-livello nei programmi di investimento pubblico con riferimento alle politiche sostenute dal FESR (Obiettivi Tematici 1-7), anche attraverso l'applicazione di una strategia di open government ai programmi di investimento pubblico e azioni di accompagnamento del processo di riforma degli Enti Locali, al fine di migliorare le capacità delle PA locali nell'attuazione delle policy sostenute dal FERS.

In questo scenario si è mossa l'azione che ha portato le Amministrazioni a:

- lavorare insieme nelle formule di spontaneità, collaborazione, indipendenza e partecipazione proprie di una Comunità di Wegner, in cui prevale il comune interesse;
- Costruire strumenti a supporto dei membri a salvaguardia degli investimenti fatti e del fabbisogno di servizi conseguente all'adozione del riuso di proprietà della stessa Comunità;
- Disciplinare la partecipazione interna e a riconoscere le competenze reciproche come elemento da condividere nella Comunità come sviluppato con il modello delle Reti di Comuni un esempio di questo approccio;
- Garantire gli investimenti necessari per salvaguardare l'interesse comune che ha permesso il rafforzamento amministrativo della Comunità a vantaggio di ogni singola Amministrazione partecipante;
- Consentire regolamenti interni sviluppati come linee di indirizzo nel comportamento di membri che trovano nella consapevolezza dell'utilità della Comunità l'interesse al loro rispetto.









#### 2. Norma, Comunità e riuso

Se la comunità trova nel riuso una modello di collaborazione tra Amministrazione è anche vero che il riuso stesso è parte integrante non solo delle norme come sopra indicato, ma anche degli atti che definiscono rapporti e ruoli tra i membri della Comunità.

Il riuso di un pratica è stato fin dall'inizio assimilato al riuso del relativo software quale strumento digitale di supporto alla pratica stessa. Con tale termine di intende il complesso di attività svolte per poterlo utilizzare in un contesto diverso da quello per il quale è stato originariamente realizzato, al fine di soddisfare esigenze similari a quelle che portarono al suo primo sviluppo. Il prodotto/pratica originario viene "trasportato" nel nuovo contesto arricchendolo, se necessario, di ulteriori funzionalità e caratteristiche tecniche che possono rappresentare un "valore aggiunto" per il nuovo soggetto utilizzatore. Un aspetto fondamentale del riuso nel contesto della Pubblica Amministrazione è che l'Amministrazione che "riusa" riceve documentazione della pratica e il software relativo gratuitamente dal cedente, e lo acquisisce sostenendo solo le spese di suo adattamento, ma non quelle di progettazione e realizzazione.

Come sopra indicato la norma iniziale del CAD ha introdotto la pratica regolata attraverso Linee guida che hanno avuto sintesi operativa a partire dal nuovo Regolamento UE (Legge) 2016/679. Tale regolamento che ha definito/precisato principi e criteri particolarmente rilevanti, tra cui si evidenzia l'esigenza di considerare la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25).

Relativamente ai riferimenti, alla logica amministrativa e al modello di attuazione del riuso si rimanda alle Linee guida AGID sull'acquisizione di soluzioni software e sul riuso del software, mentre di seguito si fa riferimento ad ulteriori aspetti di interesse della collaborazione tra Amministrazioni nel loro ruolo di cedenti il riuso o riusanti.

Per questo una problematica particolare riguarda la titolarità del software pubblico, che deve sempre esprimere una licenza pubblica, come indicato nelle linee guida AGID (par. 3.5). Ai sensi dell'articolo 69 del CAD in materia di riuso, un'Amministrazione deve considerarsi titolare di un software realizzato su proprie specifiche indicazioni ogni qualvolta che:

- abbia commissionato tale soluzione attraverso un contratto di appalto o altra fattispecie negoziale avente analoga natura, anche a prescindere dal titolo dato al contratto - e il contratto preveda l'acquisizione in capo ad essa di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul software sviluppato, o comunque l'acquisizione della titolarità risulti eccessivamente onerosa (per esempio nei casi in cui la titolarità è acquisibile solo attraverso l'acquisizione dei diritti di software proprietario);
- il software sia stato realizzato da risorse interne all'amministrazione stessa.

Un'amministrazione, ai sensi dell'articolo 69, deve egualmente acquisire la totalità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale su eventuali personalizzazioni o moduli software destinati a integrarsi o interfacciarsi con un software proprietario. In tal caso, l'obbligo di cui all'art. 69 avrà ad oggetto esclusivamente il modulo o la parte del software oggetto di sviluppo; tale modulo dovrà quindi essere separato dal resto del software e rilasciato secondo le modalità previste dalle Linee guida suddette.

Se questa sintesi rappresenta i concetti amministrativi generali del riuso inteso come patrimonio di beni digitali Pubblici trasferiti tra Amministrazioni, occorre tenere presenta che il riuso, nell'accezione OCPA, non si ferma al bene o Open Source così come descritto. L'evoluzione concettuale in materia della programmazione europea, ma della stessa AGID, come riportato nel piano triennale, ha unito nel riuso il bene digitale all'esperienza fatta dalle Amministrazioni tutte usanti e riusanti il bene stesso, non come oggetto di innovazione, ma come strumento della stessa. Questo porta a considerare il riuso come il trasferimento non di un bene ma di "quanto fatto con quel bene", introducendo il tema della documentazione, "KIT di riuso", e delle competenze disponibili,









Hub di conoscenza e Centro di competenza quali strumenti di supporto all'uso delle esperienze sviluppate e proposte in riuso.

E' chiaro, allora, che questo apre ad una analisi del rapporto tra Comunità e riuso, visto come soluzione dell'esigenza rispetto alle prospettive possibili nel contesto della collaborazione tra Amministrazioni. In questo senso infatti il riuso può essere inteso come una operazione fine a se stessa e una volta adottato può dare luogo ad una autonoma gestione della pratica da parte dell'Amministrazione riusante, oppure come un processo di trasferimento regolato ad esempio dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. A questa norma è stata data una ulteriore specifica definizione attraverso "accordo di programma" come previsto da 34, D. Lgs. n. 267/2000 sopra citata. A riguardo la Amministrazione cedente della pratica, può individuare nel contesto dell'accordo un interesse specifico da condividere con la Amministrazione riusante circa le attività di:

- condivisione della soluzione informatica per uniformare gli strumenti nel settore dei servizi alla popolazione;
- costituzione di un modello di collaborazione integrato con competenza in materia, frutto del lavoro svolto delle due Amministrazioni;
- attuazione di una strategia unica di interazione con il mercato dei fornitori di beni e servizi per la conoscenza della pratica, secondo le linee guida della programmazione europea e le linee guida del riuso AGID;
- sviluppo di un modello inter-Amministrativo per l'interazione multilivello istituzionale per il tema di comune interesse.

In questo caso la formula di riuso assume un vero e proprio contesto di collaborazione fino a considerare la costituzione o la partecipazione delle Amministrazioni in strutture di Laboratorio o di Comunità di pratica tipiche degli attuali modelli di cooperazione tra Soggetti pubblici o Pubblico-privati. E questo l'ambito in cui la normativa degli appalti lascia le Amministrazioni in condizioni di poter esercitare i diritti di deroga allo stesso, nel nome dell'interesse generale e della predisposizione di un bene comune di carattere pubblico a salvaguardia stessa degli investimenti già effettuati, come previsto dall'art. 5 comma del D.lgs. 50/2016.









## 3. Problematiche Amministrative previste in fase di costituzione della Comunità

Da redigere se si vuole descrivere la propria esperienza che costituirà l'approccio adottato durante la costituzione, ma condizionante sicuramente le FASI B e C









## 4. Procedure di funzionamento della Comunità

Da redigere da parte di un Cedente, riusante che vuole descrivere la sua esperienza per favorire un riusante

La costituzione di una Comunità prevede la messa punto di una serie di processi amministrativi insiti nel carattere pubblico dei membri in termini di partecipazione, di condivisione e di spesa. Questi processi devono affrontare un insieme di procedure relative a:

Procedure Amministrativa che si intende disciplinare o già disciplinate	Realizzato Si/No	Necessario Si/No	elementi di sintesi del procedimento	riferimento Allegato nel KIT
Disciplina del Comitato di indirizzo	NO	SI	Sottoscrizione del regolamento di funzionamento dove vengono definiti ruoli e governance.	comunità territorio_ruoli_gov ernance
Riconoscimento del ruolo dell'Amministrazion e cedente	SI	SI	Accordo di accettazione Progetto Pilota OCPA della Regione Umbria (promotore ed ente cedente) per la realizzazione della Comunità e il riuso di VBG Sottoscrizione del regolamento di funzionamento dove vengono definiti ruoli e governance.	Vedi B4 FASE B comunità territorio_ruoli_gov ernance
Regole di comportamento dell'Amministrazion e riusante	NO	SI	Sottoscrizione regolamento di funzionamento della Comunità.	
Regole di accesso ai servizi della Comunità	NO	SI	Sottoscrizione regolamento di funzionamento della Comunità.	
Regole di riusabilità dei KIT realizzati nel riuso	NO	SI	Sottoscrizione regolamento di funzionamento della Comunità.	
Regole di acquisizione di	NO	SI		









soluzioni per la Comunità				
Regole di accesso alla Comunità da parte di Enti	NO	SI	Sottoscrizione regolamento di funzionamento della Comunità.	
Regole di accesso di un fornitore di servizi	NO	NO		
Regole di collaborazione possibili nei riusi tra Enti	NO	SI		
Regole di condivisione delle risorse professionali degli Enti	NO	SI	Accordi	
Regole di gestione GDPR	NO	NO		









#### 5. Procedure previste per il riuso

In una Comunità OCPA uno dei temi importanti da disciplinare riguarda la gestione del riuso sia come cedenti che come riusanti. A tale fine è importante avere chiaro il contesto Amministrativo del riuso che vede ancora situazioni differenziate. Vediamo alcuni punti salienti da dirimere.

- I riusi sono previsti dal CAD e disciplinati come Open Source digitale nelle linee guida AGID, ma la presenza o meno del bene in riuso nel Sito di Developers Italia non è vincolo di riusabilità. Quest'ultima infatti è regolata comunque dal CAD agli artt. 68 e 69 che pone l'obbligo in sostanza ad in Cedente di trasferire il bene digitale prodotto all'Ente richiedente in ogni caso, anche se non presente su Developers;
- Il riuso riguarda l'open source, ma può anche la "pratica" o "esperienza" (best practices) sviluppata
  intorno ad una esigenza. In questo secondo caso pur mantenendo l'inquadramento normativo nel
  CAD, come bene documentabile e riusabile, derivato da investimenti dell'Amministrazione che l'ha
  realizzato, non è soggetto alle linee guida AGID, se si esclude l'open source se presente.

Questi due aspetti non sono secondari nel contesto del riuso e del trasferimento di "buone pratiche" tra amministrazioni. Infatti l'open Source non è nel vero senso della parola una "pratica", ma lo strumento a supporto che al più la caratterizza.

Stante ciò allora è possibile distinguere tra le seguenti tipologia di esecuzione di un riuso.

Caso di riuso	Su Repositor y (*)	Procedimento possibile (indicare e cancellare quello non presente)
	SI	<ol> <li>Accesso anonimo e scarico del KIT a disposizione (linee AGID)</li> <li>Altro</li> </ol>
Di Open Source (soluzione)	NO	<ol> <li>Comunicazione riuso artt. 68 e 69 CAD con richiesta per ottenimento del software e indicazioni su Licenza pubblica data</li> <li>Comunicazione riuso artt. 68 e 69 CAD con richiesta indicazioni, modalità e possibili collaborazioni per attivazione e/o manutenzione</li> </ol>
	SI	1. Accesso anonimo e scarico del KIT a disposizione (linee guida AcT)
Di Pratica Amministrativa o esperienza	NO	2. Comunicazione riuso con richiesta indicazioni, modalità e possibili collaborazioni per attivazione e/o gestione condivisa successiva (in funzione della tipologia)

#### (\*) Repository locale del Cedente la pratica o della Comunità stessa

Il quadro rappresenta in modo sintetico l'approccio amministrativo al riuso di un bene da parte di una Ente o comunità che intenda perseguire l'acquisizione di una "pratica". E' chiaro che la situazione richiede che il legislatore rifletta sul concetto di Pratica e individui formule che tengano conto di questi aspetti.









Stante l'approccio rappresentato la richiesta di riuso da luogo in eventuale fase successiva di contatto e di collaborazione tra Amministrazioni e di provvedimenti per assicurarsi la professionalità necessaria per la sua attivazione. Questi aspetti risulteranno chiari nella lettura dei documenti del KIT organizzativi e gestionali, qui si riportano le procedure amministrative di adozione e le successive di attivazione, gestione ed evoluzione che devono o possono essere attivate per il riuso e il dispiegamento della pratica sono sintetizzate nella tabella che segue.

Procedure riscontrate	Tipologia di procedura	Tipo (obbligatorio, raccomandato,facoltativo)
<u>Adozione</u>		
Comunicazione	Amministrativa	Obbligatorio se Bene non pubblicato
Determina	Amministrativa	Raccomandato
Delibera	Amministrativa	Facoltativo
Accordo L. n.241/90 /art. 34 Dlgs 267 / 2000	Normativo	Facoltativo
Convenzione art. 5 del Dlgs 50/2016	Normativo	Facoltativo
Affidamento attivazione		
Conferimento in rete CONSIP	Accordo quadro	Facoltativo
Acquisizione Mercato Elettronico MEPA, altri (per il software)	RDO in rete PA	Raccomandato
Convenzione di collaborazione tra PA, in modalità Community Network	Accordo di collaborazione art. 5 del Dlgs 50/2016	Raccomandato
Convenzione di collaborazione tra PA, in modalità Community Network	Accordo di collaborazione art. 34 Dlgs 267/2000	Raccomandato
Convenzioni di cooperazione tra P.A. Laboratorio o In house cedente	Accordo di collaborazione L. n.241/90	Facoltativo

